

*La rilevanza della razza**

Marco Goldoni

L'importanza del ruolo che la categoria "razza" ricopre all'interno del discorso giuridico contemporaneo si è appalesata, per quanto riguarda l'Europa, solo in tempi recenti. Il delicato rapporto fra diritto e razza non ha mai conosciuto una vera e propria messa in questione da parte della dottrina giuridica; sarebbe piuttosto opportuno riferirsi ad una rimozione. Negli Stati Uniti, per ragioni storiche per certi aspetti profondamente diverse rispetto a quelle europee, la questione della razza – soprattutto nella prospettiva giuspolitica – ha invece attirato, negli ultimi decenni, l'attenzione di diversi esponenti dell'accademia. La *Critical Race Theory* (CRT) nasce come movimento di studiosi di colore impegnati a riformulare l'analisi del diritto americano in base alla prospettiva razziale, considerata essenziale per la comprensione della realtà giuridica statunitense. Il volume curato da Kendall Thomas (uno dei fondatori del movimento) e Gianfrancesco Zanetti raccoglie e traduce per la prima volta in Europa una serie dei testi più rappresentativi di questo movimento.

Il radicamento della CRT nel contesto americano viene testimoniato dalle ascendenze intellettuali che hanno rappresentato il background di questa corrente. L'albero genealogico della CRT, infatti, comprende diverse scuole di pensiero, per lo più di matrice americana: l'orizzonte è infatti circoscritto nel perimetro del giusrealismo e si estende ai *Critical Legal Studies* (CLS) – di cui viene ripresa l'importanza della politica del diritto – e al femminismo giuridico – dal quale vengono riprese le critiche all'essentialismo. Tuttavia, a differenza delle più radicali scuole critiche statunitensi, la CRT si confronta anche (e non sempre in maniera negativa), con il liberalismo (di cui apprezza il discorso sui diritti) e riprende i temi di alcuni pensatori continentali (fra i quali non mancano i nomi di Foucault e Gramsci). Si può così inferire che l'insieme degli studiosi che compongono il movimento – l'accesso al quale era permesso, nei primi anni, solo ad accademici di colore¹, per poi essere esteso anche ai *white* – rappresenti una costellazione comunque variegata, all'interno della quale non mancano i riferimenti ad autori e scuole anche profondamente diverse fra loro.

La riflessione CRT è quindi maturata nel confronto con molteplici punti di riferimento intellettuali, dando luogo ad alcuni autonomi percorsi di ricerca². All'interno della silloge sono rappresentate le due correnti principali attorno alle quali ha oscillato il pendolo speculativo del movimento: da un lato, l'analisi materiale della situazione di fatto in cui versano i gruppi marcati da una logica razziale (qui rappresentata dallo storico saggio di Derrick Bell, *La convergenza degli interessi e i diritti civili in America*); dall'altro lato, l'analisi del "discorso" che si produce nel mondo del diritto attorno alla razza, a partire dalla quale si sono poi pensate ulteriori intersezioni delle diverse condizioni di emarginazione come, ad esempio, quelle con il genere sessuale. Periodicamente, l'attenzione degli studiosi CRT oscilla fra i due poli; dopo anni di concentrazione sul discorso giuridico

* Recensione di Marco Goldoni a K. Thomas e Gf. Zanetti (a cura di), *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, Diabasis, Reggio Emilia, 2005, pp. 213.

¹ K. Crenshaw, *The First Decade: Critical Reflections, or "A Foot in the Closing Door"*, in F. Valdes (ed.), *Crossroads, Directions, and a New Critical Race Theory*, Temple University Press, Philadelphia, 2002, p. 19.

² Per un resoconto sui metodi di analisi giuridica proposti dalla CRT, si veda R. Delgado, J. Stefancic, *Critical Race Theory. An Introduction*, New York, University Press, New York, 2000, pp. 37-49.

attinente alla razza, si assiste ora ad una rivalutazione dell'intersezione fra razza e classe sociale come proposto, di recente, da Richard Delgado³.

Il saggio di apertura del volume, tuttavia, è il testo della nota sentenza *Brown vs. Board of Education*. Si tratta di una decisione paradigmatica con la quale la Corte Suprema ordinava la desegregazione nelle scuole. La forza di penetrazione nel contesto sociale della sentenza non ha conosciuto, nel contesto statunitense, alcun equivalente. Ogni giurista americano riconosce il valore paradigmatico di questa pronuncia, ma allo stesso tempo, tanti giusfilosofi e costituzionalisti si sono affannati, negli anni successivi alla sentenza, nello sforzo di dare una legittimazione alla pronuncia della Corte, senza riuscire a produrre una giustificazione sufficientemente convincente.

L'incapacità della teoria giuridica nel fornire un'interpretazione solida e coerente di *Brown* rappresenta la prova di un limite delle posizioni giusfilosofiche tradizionali. Come è noto, sono state proposte diverse ipotesi di interpretazione di *Brown*. Già negli anni immediatamente successivi alla pronuncia, alcuni autorevoli costituzionalisti avevano esposto le proprie perplessità⁴. Persino Hannah Arendt, con riferimento alla desegregazione di Little Rock, espresse diversi dubbi circa l'intervento delle Corti Federali sulle questioni razziali⁵. L'idea di eguaglianza che ha sostenuto la legittimità del costituzionalismo moderno veniva spesso pensata all'interno di una cornice formale e neutrale. La rappresentanza era quindi anzitutto rappresentanza delle eguaglianze. Di conseguenza, quasi tutte le interpretazioni costituzionali del valore di *Brown* si sono basate su una prospettiva neutrale o, per dirla con il vocabolario della CRT, "cieca rispetto al colore" (*color-blind*)⁶. In altri termini, la teoria costituzionale non ha saputo prendere in considerazione il fattore razziale per spiegare le sentenze che riguardavano problemi legati alla razza. La cecità di fronte al colore costituisce il perno della critica CRT alle tradizionali filosofie politiche che hanno fornito un fondamento all'interpretazione costituzionale. Da questo punto di vista, la distanza con altre scuole di pensiero è equanime, poiché sia i *liberal*, sia i CLS hanno ignorato il dato razziale nelle loro proposte di analisi della realtà giuridica.

Kendall Thomas esprime, nel saggio posto a chiusura del volume (*Legge, razza e diritti: Critical Race Theory e politica del diritto negli Stati Uniti*) l'idea secondo cui la «consapevolezza della razza» (p. 183) rappresenti il contributo più significativo della CRT al pensiero giuridico contemporaneo. La CRT rovescia, di fatto, il principio di legittimazione costituzionale riguardo alle questioni razziali: il test che una norma deve superare per essere considerata costituzionale non è più la sua totale impermeabilità alla dimensione razziale, ma la sua capacità di prendere in considerazione il contesto di dominio sul quale si basano i rapporti fra razze. La categoria "razza" appartiene al livello politico e giuridico, non a quello biologico. Il riconoscimento del costruttivismo soggiacente alla razza permette agli studiosi CRT di interpretare in maniera diversa il costituzionalismo americano. Il capovolgimento implicito in questa posizione rimette in discussione i cardini della legittimità costituzionale. La teoria del costituzionalismo *color-blind* (cieco al colore) viene sostituita con il principio secondo cui la «razza con-

³ R. Delgado, *Si SePuede, but Who Gets the Gravy?*, in «Michigan Journal of Race and Law», 11, 2005, pp. 9-20.

⁴ H. Wechsler, *Toward Neutral Principles of Constitutional Law*, in «Harvard Law Review», 73, 1959, pp. 1-35.

⁵ H. Arendt, *Riflessioni su Little Rock* (1959), in id., *Responsabilità e giudizio*, Einaudi, Torino, 2003, pp. 167-183.

⁶ Classica l'interpretazione proposta da A. Bickel, *The Morality of Consent*, Yale University Press, New Haven, 1975, pp. 132-133.

ta»⁷, dall'enfasi sull'eguaglianza di *input* l'attenzione si sposta all'eguaglianza di *output*. Ciò non significa che gli individui ed i gruppi siano inchiodati ad un dato biologico determinato; piuttosto, una politica del diritto che prenda consapevolezza della storicità che contraddistingue la razza terrà in debita considerazione la rilevanza del contesto.

L'analisi dei diversi significati storici della nozione di razza diventa, alla luce di queste considerazioni, un indispensabile strumento per ripensare il rapporto fra diritto e razza. Il saggio di Neil Gotanda («*La nostra costituzione è cieca rispetto al colore*»: una critica, pp. 27-69) ricostruisce le modalità di classificazione razziale negli Stati Uniti. Fondamentalmente esiste un'unica regola che organizza la tassonomia razziale, quella dell'ipodiscendenza, per la quale è sufficiente che vi sia, metaforicamente, un'unica goccia di sangue nero per rendere un individuo di colore. Il legame fra costituzionalismo neutrale e regola dell'ipodiscendenza ha prodotto e conservato la dominazione razziale, sancita, peraltro, dall'idea della purezza bianca (su cui si basa, appunto, la regola dell'unica goccia di sangue). La *whiteness* (bianchezza) è quindi rilevante per la costruzione socio-giuridica del discorso razziale e la riprova maggiore, così come ricorda Barbara Flagg (*Ero cieco, ma ora vedo*, pp. 79-84) ragionando attorno all'inconsapevolezza del privilegio connesso alla bianchezza.

La supremazia razziale viene poi consolidata per mezzo della saldatura – effettuata tramite il diritto privato e l'organizzazione economico-sociale – fra proprietà e bianchezza. La *peculiar institution* (la schiavitù) favorì l'intreccio fra lo status di bianco e il diritto di proprietà, producendo il cittadino bianco, proprietario e libero, contrapposto allo schiavo, figura ibrida di persona ed oggetto di proprietà. Nel saggio raccolto nel volume, Charyl Harris (*La bianchezza come "proprietà"*) nota che «[l]a schiavitù come sistema di proprietà facilitò la fusione fra la nozione di identità bianca e quella di proprietà. Poiché il sistema schiavista era strettamente connesso con, e dipendente da, l'identità razziale, diventò essenziale essere bianco, o essere identificato come bianco, per avere la "proprietà del bianco"» (p. 90).

Il diritto, nell'ambito delle vicende di razzializzazione, ha avuto un ruolo di primo piano. Il saggio di Haney López (*Bianco per legge*, pp. 71-77) mette in luce la funzione storica del diritto nella costruzione della razza. Gli strumenti legali creano (o modificano) le relazioni sociali agendo sia sul piano della coercizione (minaccia della sanzione), sia attraverso il ricorso all'ideologia. Tuttavia, a differenza dei più radicali teorici CLS, gli esponenti dei CRT non considerano il diritto uno strumento di oppressione *in re ipsa*. Allo stesso modo, i diritti soggettivi, considerati espressione della logica del potere dai CLS, vengono invece giudicati come potenzialmente liberatori dalla CRT. Il superamento dei diritti soggettivi rischia di disarmare i soggetti più deboli, lasciando intatta la supremazia di coloro che godono dei privilegi generati dalla subordinazione razziale.

La prospettiva normativa che una delle fondatrici del movimento (Kimberlé Krenshaw, *Legittimazione e mutamento nelle norme contro la discriminazione*) propone richiede anzitutto il riconoscimento del contesto istituzionale a partire dal quale si possono avanzare rivendicazioni: «[l]e persone possono esigere un cambiamento solo in modi che riflettano la logica delle istituzioni che esse stanno sfidando» (p. 123). Le istituzioni (e il potere politico in generale) non sono automaticamente vettori di razzismo. Krenshaw ritiene che sia possibile utilizzare il discorso giuridico per legittimare le richieste di una maggiore giustizia razziale; così, il movimento per i diritti civili, ad

⁷ Sulla consapevolezza della razza si veda il testo di riferimento C. West, *La razza conta* (1994), Feltrinelli, Milano, 1995.

esempio, si concentrò sulla contraddizione fra le promesse legate alla cittadinanza americana e la realtà della subordinazione razziale: «invece di far leva su quelle contraddizioni per suggerire che la nozione stessa di cittadinanza americana era in se stessa illegittima o sbagliata, gli attivisti dei diritti civili procedettero come se la cittadinanza americana fosse qualcosa di reale, e rivendicarono l'esercizio dei "diritti" che quella cittadinanza comportava» (pp. 123-124).

In conclusione, gli studi della CRT forniscono un primo utile strumentario concettuale per affrontare questioni in passato relegate ai margini del discorso giuridico. Una volta chiarito, almeno parzialmente, il nesso fra razza e diritto, si aprono una serie di percorsi di ricerca che conducono ad una diversa comprensione di alcune fattispecie che convergono, in ultima istanza, nella questione della discriminazione. Fra quelle che forse risentono di una più incombente urgenza di ripensamento, l'azione positiva (*affirmative action*) è stata oggetto di un'interpretazione innovativa in grado di dotarla di una nuova legittimazione, più solida rispetto alla classica posizione individualista. Charles Harris e Uma Narayan (*L'azione affermativa e il mito del trattamento preferenziale*, pp. 159-178), in un vivace confronto con le posizioni di Dworkin, propongono una lettura "meritocratica" delle azioni positive, sfatando una serie di luoghi comuni che hanno impedito, fino ad ora, di riconoscere il reale valore di questi strumenti giuridici. L'*affirmative action* rappresenta solo uno dei molteplici istituti che possono essere reinterpretati alla luce di una diversa considerazione del rapporto fra razza e diritto. Peraltro, se nel caso dell'azione affermativa il riferimento ad una concezione della razza ha una funzione liberatoria, in altri istituti giuridici il richiamo alla razza è funzionale ad un dispositivo di repressione o di esclusione. Il *racial profiling*, le leggi sul controllo dell'immigrazione⁸, l'ordinamento penitenziario⁹, le nuove forme di schiavitù¹⁰ e le misure antiterrorismo¹¹ sono solo alcune delle fattispecie oramai presenti in diversi ambiti della pratica giuridica contemporanea (non solo americana) delle quali il fattore razziale è parte costitutiva. Per poter articolare una posizione normativa attorno a questi temi sarà inevitabile misurarsi, in futuro, con le diverse concezioni della razza ad esse soggiacenti.

⁸ V. Romero, *Critical Race Theory in Three Acts: Racial Profiling, Affirmative Action, and the Diversity Visa Lottery*, in «Albany Law Review», 66, 2002, pp. 341-342.

⁹ M. Tonry, *Malign Neglect: Race, Crime, and Punishment in America*, Oxford University Press, New York, 1995, pp. 311-340; L. Re, *Carcere e globalizzazione*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

¹⁰ Th. Casadei, *Schiavitù: le catene della vulnerabilità*, in M. La Torre (a cura di), *Questioni di vita e di morte. Bioetica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2006 (in corso di pubblicazione).

¹¹ La cosiddetta lotta al terrorismo ha introdotto un nuovo elemento nella configurazione della concezione di "razza": la religione. Cfr., D. Arzt, M. Chon, *Walking While Muslim*, in «Law and Contemporary Problems», 68, 2005, pp. 215-254.